



ACCORDO DI PROGRAMMA

per il potenziamento degli interventi a sostegno delle misure in materia di Capitale Umano di cui al Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2015-2020 e al Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR), con sede legale in Roma, viale Trastevere n. 76, legalmente rappresentato dalla dott.ssa Anna Maria Fontana, Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca (DGCPVR) del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (di seguito CRUI), con sede legale in Roma, piazza Rondanini n. 48, legalmente rappresentata dal prof. Gaetano Manfredi, Presidente

Di seguito definite "le Parti"

VISTA la delibera CIPE n. 1 del 1 maggio 2016 che approva il Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» e assegna al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'importo complessivo di 500 milioni di euro a valere sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020, ai sensi della lettera d) dell'articolo 1, comma 703, della legge n. 190/2014;

VISTA la delibera CIPE n. 2 del 1 maggio 2016 che approva il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2015 – 2020;

VISTO il piano finanziario relativo al Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» e successiva rimodulazione di cui alla nota MIUR n. 1515 del 17 novembre 2016;

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che definisce, tra l'altro, le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

PREMESSO

che il MIUR, attraverso il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2015-2020, approvato dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) con delibera n. 2 del 1 maggio 2016, è impegnato nell'implementazione di azioni volte a dare centralità all'investimento nel capitale umano con l'obiettivo di formare, potenziare e incrementare il numero di ricercatori, creando un contesto e delle opportunità in grado di stimolare i migliori talenti e renderli protagonisti della produzione e del trasferimento di conoscenza alla società nel suo complesso, favorendo mobilità, dinamismo e ricambio generazionale;

che il PNR 2015-2020, approvato con delibera CIPE n. 2 del 1 maggio 2016, individua tra le proprie priorità la ricerca, l'alta formazione, il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nonché la promozione di iniziative volte a creare massa critica per la ricerca;

che il PNR 2015-2020 è coerente con la strategia Europa 2020, in sintonia con il Programma Nazionale di Riforma e con l'attuale ciclo di programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020;

che una sezione non secondaria del PNR è rivolta al rafforzamento del ruolo del Mezzogiorno, nel quadro del rilancio del sistema nazionale della ricerca, mirando a realizzare interventi a sostegno del capitale umano;

che il MIUR riscontra la necessità di strutturare ed implementare, anche servendosi del dovuto qualificato supporto tecnico - scientifico, interventi in favore del potenziamento del capitale umano finanziati con l'impiego di risorse di provenienza nazionale e comunitaria in attuazione del PNR 2015-2020 e del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 approvato con decisione della Commissione europea del 14 luglio 2015, C(2015)4972final;

che la legge del 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii abilita ex articolo 15 le amministrazioni pubbliche a concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione tra loro e che per collaborazione si deve intendere l'esecuzione congiunta di compiti di interesse pubblico, così come esplicitato dalla relativa giurisprudenza comunitaria e definito dal Documento di lavoro dei Servizi della Commissione concernente l'applicazione del diritto dell'Unione europea in materia di appalti pubblici ai rapporti tra amministrazioni aggiudicatrici ("cooperazione pubblico-pubblico") del 4 ottobre 2011 n. 159.

che il citato articolo 15 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune (Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893) in modo sinergico, ossia mediante "reciproca collaborazione" e nell'obiettivo comune di fornire servizi "indistintamente a favore della collettività e gratuitamente" (TAR Liguria, sez. II, 30 ottobre 2008, n. 1925; Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2002, n. 1902);

che la CRUI ha manifestato in più occasioni e circostanze istituzionali il proprio interesse a instaurare un positivo rapporto di collaborazione con il MIUR anche attraverso la recente trasmissione di una

nota formale prot. MIUR n. 0007236.14-04-2017 al fine di promuovere ogni forma di interazione tale da assicurare il raccordo e il dovuto supporto alle azioni volte a incentivare l'efficace partecipazione degli Atenei agli interventi di attuazione della programmazione in corso e stimolare una sempre migliore capacità progettuale degli stessi;

PREMESSO ALTRESÌ

che la CRUI rientra tra le amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) il cui elenco è riportato come Allegato 1 all'interno della Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.229 del 30 settembre 2016;

che la CRUI intende avvalersi, come da citata nota prot. MIUR 0007236.14-04-2017 del supporto operativo della Fondazione CRUI la quale, nelle sue attività, persegue unicamente l'interesse pubblico e, a tal fine, opera senza fini di lucro allo scopo di affiancare e sostenere la Conferenza dei Rettori e il sistema universitario nazionale;

CONSIDERATO

che il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 3849 del 15 luglio 2013 ha osservato che "il contenuto e la funzione elettiva degli accordi tra pubbliche amministrazioni è pertanto quella di regolare le rispettive attività funzionali, purché di nessuna di queste possa appropriarsi uno degli enti stipulanti" e che la peculiarità di tali accordi è dunque quella "di disciplinare attività non deducibili in contratti di diritto privato, perché non inquadrabili in alcuna delle categorie di prestazioni elencate nell'Allegato IIA (...)";

che la CRUI condivide con il MIUR l'obiettivo di contribuire attivamente allo sviluppo di un coerente sistema europeo per l'alta formazione e la ricerca e all'allargamento delle collaborazioni con tutte le parti del mondo nei settori di competenza delle università;

che la CRUI, anche avvalendosi dell'operato della sua Fondazione, ha maturato una comprovata esperienza nel coordinamento e nella valorizzazione delle attività degli Atenei e, in virtù di questo, rientra tra le sue finalità elaborare e presentare alle Istituzioni competenti i pareri eventualmente richiesti ed avanzare proposte su argomenti di interesse e competenza delle università;

che la Fondazione CRUI ha svolto progetti coerenti con le finalità del presente Accordo e in particolare:

- nel 2016 il MIUR affida alla Fondazione CRUI la realizzazione del progetto PhD Cibo e sviluppo sostenibile (F.a.i. lab) finanziato con risorse a valere sul Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) stanziato con delibera CIPE n. 35 del 20 febbraio 2015;
- nel 2015 il MIUR affida alla Fondazione CRUI la realizzazione del progetto PhD ITalents finanziato con fondi CIPE stanziati con delibera n. 36 del 1 agosto 2014 per una durata di tre

anni;

- nel 2011 con durata biennale il Dipartimento per la Gioventù affida alla Fondazione CRUI l'incarico di diffondere e promuovere tra gli studenti universitari i programmi e le politiche che il Dipartimento attua a favore dei giovani sui temi del Fare Impresa e della promozione di stili di vita salutari;
- nel 2009 il MISE affida alla Fondazione CRUI l'assistenza tecnica alle Università per la realizzazione di insegnamenti integrativi in materia di proprietà industriale e per la qualificazione del personale degli uffici di trasferimento tecnologico;
- nel 2007 e fino al 2013 il MIUR nomina la Fondazione CRUI Punto di Contatto Nazionale per il Programma TEMPUS per l'Italia;
- nel 2006 il Ministero della Pubblica Istruzione affida alla Fondazione CRUI l'assistenza tecnico-scientifica del Piano di intervento denominato "L'istruzione e la formazione tecnica superiore per lo sviluppo della ricerca nel Mezzogiorno" finanziato da fondi CIPE stanziati con delibera n. 83 del 13 novembre 2003, per la durata di due anni;
- nel 2004 il MIUR ha conferito alla Fondazione CRUI l'incarico di progettare e accompagnare la realizzazione di un percorso formativo innovativo a dimensione multiregionale inserito nella normativa relativa agli IFTS; tale incarico è stato finanziato su fondi CIPE con delibera n. 20 del 29 aprile 2004;
- nel 2001, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001, la Presidenza assegna, su fondi derivanti da UMTS, alla Fondazione CRUI consistenti risorse per realizzare in tre anni il Progetto CampusOne per il sostegno e l'accompagnamento del sistema universitario nella realizzazione delle innovazioni introdotte dal DM 509/99;

che la CRUI, stante la necessità di offrire un supporto a tutti gli Atenei nello sviluppo di una progettualità sempre più idonea a competere nel panorama internazionale, viste le sue caratteristiche di unicità ha per finalità quella di promuovere e sostenere ogni altra iniziativa utile al potenziamento del sistema universitario italiano;

che la presente collaborazione si configura come azione di supporto per il miglioramento della governance di cui al Piano stralcio "ricerca e innovazione 2015 – 2017", da riferirsi a tutto il territorio nazionale, al fine di valorizzare appieno gli intenti di collaborazione esistenti e di far valere una logica sistemica tale da assicurare la più efficace e piena attuazione del Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020 e del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, evitando la duplicazione e la sovrapposizione degli interventi;

che dall'esecuzione del presente Accordo potrà derivare anche una più efficace partecipazione a tavoli tecnici istituiti e promossi dal MIUR al fine di favorire il raccordo tra programmi cofinanziati dall'Unione europea;

che le azioni derivanti dal presente Accordo costituiscono un intervento funzionale all'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) adottato nell'ambito del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 quale presupposto per una gestione efficiente ed efficace dei Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE);

che il presente Accordo è riconducibile all'attuazione del programma "Capitale Umano" di cui al Piano stralcio "Ricerca e innovazione 2015-2017", per la quale sono stanziati 145 milioni di euro;

che dall'attuazione del presente Accordo non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato dal momento che alla copertura finanziaria delle spese previste nel medesimo si provvede nell'ambito delle risorse previste dalla legislazione vigente, mediante l'utilizzo dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 1 del 1 maggio 2016 a valere sul programma "Capitale Umano";

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto

1. Le Parti intendono congiuntamente sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione in merito alla tematica "Capitale Umano" con riferimento agli interventi di rafforzamento previsti all'interno del Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2015-2020 (da dottorati innovativi a *proof of concept*) del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e innovazione" 2014-2020 - Asse I - Investimenti in Capitale Umano e del Piano stralcio "Ricerca e innovazione 2015-2017".
2. I rapporti tra le Parti vengono disciplinati all'interno del seguente Accordo.

Art. 3 – Finalità

1. Il presente Accordo viene stipulato in attuazione della delibera CIPE n.1 del 1 maggio 2016 in cui si richiede di combinare azioni che guardino sia alla domanda che all'offerta di capitale umano per la ricerca, con l'obiettivo di favorirne una sempre maggiore incisività, nell'ottica di sviluppare contenuti utili all'efficace implementazione delle misure di cui all'articolo 2.
2. Il presente Accordo è finalizzato a predisporre le opportune forme di raccordo tra le Parti per programmare e coordinare le rispettive attività al fine di ottimizzare le risorse, renderne più efficiente l'impiego e assicurare il dispiegamento delle migliori esperienze di cooperazione istituzionale.
3. Le Parti intendono impegnarsi nel pianificare e sviluppare attività di supporto a servizio del sistema universitario e della Comunità Scientifica quali principali interlocutori nonché potenziali fruitori degli interventi di prossimo avvio da parte del MIUR rivolti al "capitale umano".

Art.4 – Attività delle Parti

1. Il MIUR e la CRUI, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e in coerenza con le finalità di cui al precedente articolo 3, si impegnano a realizzare le attività di seguito indicate.

2. La CRUI, per il tramite operativo della Fondazione CRUI, intende portare avanti, a titolo non esaustivo, le seguenti azioni:
 - a) fornire servizi di assistenza diretta e in remoto per guidare gli Atenei negli adempimenti procedurali richiesti dagli avvisi;
 - b) fornire assistenza agli Atenei nelle fasi di progettazione;
 - c) implementare canali di comunicazione efficaci (a titolo esemplificativo, realizzare un sito *web* di servizio, servizi di FAQs, ecc.);
 - d) realizzare percorsi per uniformare la capacità progettuale degli Atenei;
 - e) organizzare incontri informativi;
 - f) acquisire e divulgare *best practices*;
 - g) monitorare le criticità legate agli adempimenti richiesti che dovessero eventualmente sorgere nel corso delle fasi procedurali;
 - h) sviluppare attività di studio per garantire il rispetto delle procedure e favorire processi di standardizzazione nella capacità progettuale;
 - i) assicurare il controllo e la verifica dei risultati conseguiti mediante attività di monitoraggio svolte anche attraverso il coinvolgimento di esperti esterni.
3. Il MIUR intende consolidare il rapporto di collaborazione con la CRUI attraverso il coinvolgimento nelle fasi propedeutiche alla progettazione efficace delle misure di attuazione anche al fine di raccogliere dati ed informazioni a ciò necessari ed intende inoltre promuovere, attraverso la CRUI e la sua Fondazione, ogni forma di comunicazione che possa consentire la più ampia partecipazione degli Atenei alle misure stesse.
4. Il MIUR favorirà altresì il coinvolgimento degli esperti della CRUI all'interno di tavoli tecnici istituiti e promossi con l'obiettivo di favorire il raccordo tra programmi cofinanziati dall'Unione europea nell'ambito delle strategie macroregionali per il sostegno ai progetti di ricerca delle imprese che prevedano l'impiego di ricercatori presso le imprese stesse, in conformità con le misure previste nell'ambito del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020.
5. Nell'ambito della collaborazione instauratasi in virtù del presente Accordo, le Parti si impegnano a porre le basi per la migliore definizione di interventi in materia di capitale umano per il successivo ciclo di programmazione.

Art. 5 – Modalità attuative

1. Per l'attuazione, il coordinamento e il monitoraggio di quanto previsto nel presente Accordo è istituito un Comitato Tecnico le cui funzioni sono descritte nel successivo articolo 9.
2. Le Parti opereranno ciascuna nell'ambito di propria competenza per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, declinate, in maniera più dettagliata, all'interno di un **Piano delle azioni**, completo di **Cronoprogramma**, presentato annualmente, finalizzato a garantire le modalità più efficaci ed efficienti per l'adempimento del comune obiettivo di interesse pubblico.
3. Il Piano delle azioni è accompagnato da un **Piano annuale di utilizzo delle risorse** destinate al raggiungimento delle finalità comuni. Il Piano è elaborato e approvato dal Comitato Tecnico e declina il fabbisogno delle Parti per lo svolgimento delle attività concordate.

L'approvazione del Piano annuale di utilizzo delle risorse è vincolante ai fini dell'erogazione delle stesse.

4. Il Piano delle azioni e il Piano annuale di utilizzo delle risorse possono subire variazioni concordate nell'ambito del Comitato Tecnico, qualora ciò sia reso necessario per la migliore attuazione del presente Accordo e sulla base di motivate esigenze.
5. Le variazioni di cui al comma 4 sono consentite a condizione che non incidano sulla durata complessiva dell'Accordo e non ne alterino l'oggetto. Le suddette variazioni sono altresì consentite nei limiti della pianificazione finanziaria di cui all'articolo 7.

Art. 6 – Durata

1. Il presente Accordo termina il **31 dicembre 2023**, entra in vigore alla data di sottoscrizione e sarà vincolante per il MIUR a partire dalla data di acquisizione dei visti di legge richiamati al successivo articolo 16.

Art. 7 – Oneri di spesa

1. Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo sono destinate risorse finanziarie **nel limite massimo di € 5.000.000** (euro cinquemilioni/00). L'erogazione di tali risorse è finalizzata al **rimborso delle spese effettivamente sostenute**, nel quadro delle disponibilità descritte al successivo comma 3.
2. La copertura finanziaria è garantita dai fondi stanziati all'interno del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» a valere su risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020.
3. Coerentemente con gli stanziamenti di cui al comma 2, il Piano di finanziamento delle attività individuate all'articolo 4 del presente Accordo prevede erogazioni annuali nel limite massimo indicato in tabella:

| Annualità | Risorse (valori in euro) |
|------------------|---------------------------------|
| 2017 | 300.000 |
| 2018 | 600.000 |
| 2019 | 800.000 |
| 2020 | 900.000 |
| 2021 | 850.000 |
| 2022 | 800.000 |
| 2023 | 750.000 |
| Totale | 5.000.000 |

4. Le spese saranno effettuate dalla Fondazione CRUI e risponderanno ai requisiti di ammissibilità richiesti dall'articolo 2, comma 2, lett. i) della delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016;
5. La Fondazione CRUI, nell'attuazione delle attività oggetto della presente collaborazione, non utilizzerà mezzi finanziari riconducibili, a qualsiasi titolo, a risorse provenienti da soggetti privati.

Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo

1. Il MIUR eroga annualmente alla CRUI un **anticipo** iniziale **non superiore al 6% dell'importo totale assegnato**, per un valore massimo di **€ 300.000 euro** (euro trecentomila/00), previa approvazione del Piano annuale di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 5, comma 3.
2. Al termine di ogni annualità il MIUR eroga il **saldo annuale** dietro presentazione di apposita **richiesta** da parte della CRUI.
3. La richiesta è corredata da una **dichiarazione** con la quale la CRUI certifica la correttezza della documentazione presentata dalla Fondazione CRUI per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e asseverate dal Collegio dei Revisori.
4. Lo stato di attuazione dell'Accordo è sottoposto a controllo da parte del MIUR, anche attraverso specifiche iniziative di verifica tecnico-contabile, con il coinvolgimento del Collegio dei revisori della CRUI, nonché mediante il coinvolgimento di esperti esterni opportunamente individuati. Dallo stato di attuazione dell'Accordo potrà discendere una diversa modulazione delle erogazioni di cui all'articolo 7.

Art. 9 – Comitato Tecnico

1. Il Comitato Tecnico (di seguito Comitato) è istituito entro il termine di 30 giorni dalla firma del presente Accordo con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca del MIUR e permane in carica per l'intera durata dello stesso.
2. Il Comitato è formato complessivamente da n. **5 componenti**, due nominati dal **MIUR**, due nominati dalla **CRUI** e uno nominato dall'**Agenzia per la Coesione Territoriale su richiesta del MIUR**. Il Comitato è presieduto da uno dei due componenti nominati dal MIUR.
3. Ai lavori del Comitato potranno partecipare, su richiesta anche di una delle Parti e a seconda delle tematiche da affrontare, esperti di riconosciuta competenza. Il Comitato, a supporto dei propri lavori, può avvalersi inoltre di qualificate strutture tecnico-amministrative delle Parti.
4. Eventuali sostituzioni dei componenti devono avvenire con le stesse modalità di nomina previste dal presente articolo. Il Comitato si insedia entro quindici giorni dalla data di costituzione e stabilisce con regolamento i criteri relativi al proprio funzionamento.
5. Oltre alle attività di cui al precedente articolo 5, il Comitato cura la definizione degli indirizzi tecnico-scientifici per l'attuazione dell'Accordo, le modalità di gestione condivisa di aspetti procedurali nell'esecuzione delle attività nonché la valutazione dei risultati delle stesse.
6. Il suddetto Comitato, contestualmente al suo insediamento, approva il Piano delle azioni e il

Piano annuale di utilizzo delle risorse relativo alla prima annualità.

7. Il Comitato predispone report sull'avanzamento delle attività, la cui periodicità sarà definita successivamente dal Comitato stesso.
8. Per il funzionamento del Comitato non sono previsti gettoni di presenza. I rimborsi spese, dovutamente documentati e giustificati, sono a carico del finanziamento dell'Accordo. Onde ridurre i costi di funzionamento sarà privilegiato il ricorso a teleconferenze e altre modalità di coordinamento in via remota.
9. Le riunioni del Comitato potranno tenersi tanto presso il MIUR quanto presso la CRUI che garantirà altresì le funzioni di Segreteria.
10. Il Comitato svolgerà attività di monitoraggio su tutte le iniziative previste dal presente Accordo, producendo relazioni annuali sullo stato di avanzamento dell'attuazione da inviare per opportuna conoscenza e presa d'atto a ciascuna delle Parti.
11. Il Comitato può proporre aggiornamenti motivati al presente Accordo.

Art. 10 – Obblighi e responsabilità delle Parti

1. In esecuzione del presente Accordo la CRUI si impegna:
 - a) a mettere a disposizione del MIUR i documenti relativi allo stato di avanzamento del lavoro eventualmente richiesti;
 - b) a uniformarsi alle variazioni di attività indicate dal MIUR, qualora previste durante lo stato di avanzamento dei lavori, purché queste ultime siano contenute in termini congrui;
 - c) a utilizzare, per lo svolgimento dell'incarico, la documentazione reperibile presso fonti ufficiali ed altre fonti attendibili, restando indenne il MIUR da ogni eventuale pretesa da parte dei titolari di detta documentazione;
 - d) ad assicurare il necessario raccordo con organismi istituzionali nazionali ed esteri competenti o comunque interessati dallo svolgimento delle attività;
 - e) a garantire la massima diffusione dei risultati ottenuti, anche attraverso specifiche azioni di comunicazione, organizzazione di workshop e la pubblicazione sui siti istituzionali.
2. Rimane a carico della CRUI l'archiviazione e l'elaborazione di tutta la documentazione che sarà eventualmente fornita dal MIUR.
3. Il MIUR, dal canto suo, fornirà alla CRUI tutta la propria collaborazione istituzionale necessaria per la buona realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.
4. Qualora la CRUI non realizzi, seppure parzialmente, o realizzi in tempi non congrui rispetto alla programmazione degli interventi, le attività previste dal presente accordo, il MIUR potrà revocare il contributo e richiedere la restituzione delle somme erogate fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli 13 e 14.

Art. 11 – Collaborazioni esterne, intese e accordi

1. Per la realizzazione di specifiche attività previste dal presente Accordo, la CRUI potrà avvalersi, secondo i propri regolamenti interni e le normative vigenti, dell'opera di Università, di enti di ricerca pubblici e privati, di organismi e società specializzati, di Istituti

- ed Associazioni, di professionisti nonché eventuali borsisti che, in tal caso, opereranno sotto la direzione e responsabilità della CRUI e con i quali il MIUR non assumerà rapporti diretti.
2. La CRUI si impegna a sollevare il MIUR da eventuali pretese azionate da terzi.

Art. 12 – Riservatezza e trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 13 – Risoluzione di diritto

1. Salvo causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo con il solo riconoscimento delle prestazioni eventualmente già effettuate, l'Accordo potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti, prima della scadenza, per casi di grave inosservanza degli obblighi da essa derivanti, ovvero, per mutuo accordo tra i contraenti, risultante da Accordo scritto.

Art.14 – Recesso

1. Il MIUR si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente Accordo, con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, la CRUI dovrà redigere un rendiconto contabile e una relazione che illustri gli obiettivi raggiunti sino alla data di efficacia del recesso (6 mesi dopo la comunicazione). Il Ministero, dopo la verifica del rendiconto contabile da parte degli uffici competenti e previa approvazione della relazione da parte del Comitato Tecnico, erogherà alla CRUI le spese ammesse a contributo in base all'ultimo rendiconto e il saldo per tutte le attività svolte sino alla data del recesso.

Art. 15 – Risoluzione delle controversie

1. In caso di controversie tra il MIUR e la CRUI in merito all'interpretazione, all'esecuzione e all'estinzione del presente Accordo sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Art. 16 – Esecutività

1. Il presente Accordo impegna la CRUI dal momento della sua sottoscrizione, mentre diverrà impegnativo per il MIUR solo dopo intervenute le prescritte approvazioni e registrazioni di legge.

Art. 17 – Norme applicabili

1. Il presente Accordo risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità Generale dello Stato nonché, se non in contrasto con quelle precisate, dalle norme del Codice Civile.

* Roma, _____

per il MIUR

Il Dirigente dell'Ufficio IV della DGCPVR - DPFSR
(Dott.ssa Anna Maria Fontana)**

per la CRUI

Il Presidente
(Prof. Gaetano Manfredi)**

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

** Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.